COPIA

Comune di Furci

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero	**CONFERMA ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2023**
6	
Data	
31.05.2023	

L'anno **duemilaventitre** addi **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:35** ai sensi e per gli effetti del "Regolamento per lo svolgimento ordinario delle sedute degli organi collegiali comunali in videoconferenza", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale si svolge in modalità telematica mediante videoconferenza tramite applicativo "Cisco Webex Meetings". Completate le operazioni di collegamento audio-video alla sessione e verificata la relativa funzionalità, si procede all'appello nominale.

All'appello risultano:

FABIO DI VITO	PRESIDENTE	Presente
CLAUDIO CIANCIOSI	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO DI PASQUALE	CONSIGLIERE	Assente
DOMENICO BOCCONGELLI	CONSIGLIERE	Presente
ETTORE GOBBATO	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO RACCIATTI	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO MARCHIONE	CONSIGLIERE	Presente
CHIARA AMICUCCI	CONSIGLIERE	Presente
MARIA DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
ALESSIO FINAMORE	CONSIGLIERE	Presente
MARIA LOIDE RUSCITTO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **9** Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **GIANPIERO DEVILLANOVA** collegato da remoto in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, sig. **DOTT. FABIO DI VITO** accertato che il collegamento telematico consente a tutti i componenti di percepire la presenza in remoto degli altri, di comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, di prendere parte alla discussione e alla votazione, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio Finanziario	Il Responsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267	**Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267**
esprime parere:	**esprime parere:**
FAVOREVOLE	**FAVOREVOLE**
Il Responsabile del Servizio Finanziario	Il Responsabile del Servizio
Rag. Anna Rosa Berarducci	Rag. Anna Rosa Berarducci

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che *"… L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 749 che "… *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 …*"

- al comma 750, che "… *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento …*";

- al comma 751, che "…*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU …*".;

- al comma 752, che "… *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";

- al comma 753, che "… *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";

- al comma 754, che "… *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento…*";

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: *"… gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione …";*

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "… *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni …*";

RICHIAMATO, inoltre, disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso

anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, quindi, la Delibera C.C. n. 6 del 30/5/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

DATO ATTO della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTI INOLTRE:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale da n.9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per **l'anno di imposta 2023**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
Abitazione principale (esclusivamente categorie Al - A8 - A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 - C6 - C7). L'agevolazione spetta anche per: la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	**0,60%**	**€200,00**	**Interamente al Comune**
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	**1,01%**	**--**	**0,760% da versare allo Stato 0,250% da versare al Comune**
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	**0,935%**	**--**	**Interamente al Comune**
Fabbricati classificati nelle categorie B	**0,935%**	**--**	**Interamente al Comune**
Fabbricati classificati nella categoria A10	**0,935%**	**--**	**Interamente al Comune**
Alloggi regolarmente assegnati da IACP o dagli ERP, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	**0,935%**	**200,00**	**Interamente al Comune**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce)	**esenti**	**--**	**--**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,100%**	**--**	**Interamente al Comune**
Altri Fabbricati diversi dai precedenti (comprese le abitazioni locate a canone concordato)	**0,935%**	**--**	**Interamente al Comune**
Aree fabbricabili (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	**0,935%**	**--**	**Interamente al Comune**

2. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

4. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Ad unanimità di voti espressi per appello nominale da n.9 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FABIO DI VITO	F.to Dott. GIANPIERO DEVILLANOVA

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.06.2023 al 13.07.2023 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **28.06.2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero DEVILLANOVA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE